

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43883 Anno 2019

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 11/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALAIMO CALOGERO nato a CAMASTRA il 08/11/1962

avverso l'ordinanza del 04/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore, avv. Di Trani Lazzaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 4.03.2019, il tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'Alaimo Calogero, consigliere di amministrazione della A&G s.r.l., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Palermo in data 30.01.2019.

2. Giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che l'ordinanza 30.01.2019 aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con provvedimento del 18.12.2017, ed avente ad oggetto tutti i beni aziendali organizzati per l'esercizio dell'impresa denominata A&G s.r.l., con sede legale a Camastra, esercente un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, nonché sulle somme di denaro contante, ovvero giacenti in cc/cc o depositi o in qualsiasi tipo di rapporto bancario rinvenute nella disponibilità dell'attuale ricorrente, fino a concorrenza dell'importo di € 2.064.288,27 - valore corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 260, comma primo, d. lgs. n. 152/2006, traffico illecito di rifiuti, oggi da riqualificarsi a norma dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. - ed ancora, in caso di mancato rinvenimento di tali somme, sui beni mobili registrati, beni immobili o quote societarie intestate o comunque riconducibili al medesimo Alaimo, in concorso con altri soggetti. L'imputazione cautelare contestava agli indagati lo smaltimento abusivo presso la discarica di Camastra di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, deliberatamente classificati come non pericolosi, e all'uopo accompagnati da certificazioni analitiche di comodo, comunque riportanti dati tecnici non compiutamente rappresentativi della reale natura dei rifiuti. La falsificazione dei dati, secondo l'Accusa, consentiva lo smaltimento di rifiuti di natura ignota ovvero, comunque, non ammissibili in una discarica autorizzata a ricevere solo rifiuti classificati come non pericolosi, con il risultato di fare conseguire ingenti profitti alla società titolare della discarica.

3. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 321 e 125, comma terzo, c.p.p. e 111, comma sesto, Cost.

In sintesi, la difesa, dopo aver richiamato per sintesi la parte motiva dell'ordinanza fino alla pagina 6, sostiene che il tribunale avrebbe limitato il proprio apparato

argomentativo esclusivamente a due (*rectius*, tre) dei ventidue addebiti mossi al ricorrente, relativi al punto 8 del capo a), al punto 5 del medesimo capo a) ed ai punti 3 e 4 del capo a) della imputazione cautelare. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari da parte del giudice del riesame (il riferimento è a Cass. Pen., sez. 2, n. 25979/2018), si sostiene che il provvedimento ablativo oggetto dell'originaria richiesta di revoca sarebbe stato adottato sulla scorta della ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* con riferimento a 22 specifiche contestazioni essendo del resto stato calcolato l'importo sequestrato in base alla sommatoria dei profitti asseritamente conseguiti dalla società con riferimento ad ogni singola attività di smaltimento contestata come illecita. Il ricorrente, si aggiunge, avrebbe documentato l'insussistenza del *fumus* con riferimento ad ogni singolo addebito, formulando puntuali rilievi in ordine a quanto sostenuto dagli inquirenti ed asseverato dal giudice della cautela. Diversamente, i giudici del riesame, anziché confutare in maniera specifica quanto argomentato dalla difesa, si sarebbero limitati a censurare genericamente tutti gli argomenti difensivi, citando a titolo esemplificativo e in maniera erronea unicamente tre vicende, asserendo che i predetti argomenti sarebbero essenzialmente fondati sul tentativo di sterilizzare la valenza accusatoria solo di talune delle numerose conversazioni di rilevante peso dimostrativo intercettate dagli organi investigativi. Né, si aggiunge, potrebbe sostenersi che la completezza motivazionale posse essere garantita dal richiamo a solo due o tre vicende contestate, sia perché i fatti ascritti al capo a) della rubrica presentano specifiche caratteristiche, fattuali e tecniche, che non consentono alcun tipo di assimilazione per generalizzazione, sia perché le fattispecie esemplificativamente richiamate dal tribunale del riesame per giustificare la inefficacia persuasiva degli argomenti difensivi, sarebbero del tutto marginali in ottica cautelare, dal momento che le contestazioni fonerebbero appena il 14% dell'importo sequestrato a titolo di profitto del reato. Da qui la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata per essere apparente la motivazione e inesistente quanto ai 19 addebiti sul 22 contestati.

3.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 6-quater, d.l. n. 208 del 2008, conv. con modd. In l. 13 del 2009, 125, comma terzo, c.p.p. e 111, comma sesto, Cost.

In sintesi, si rileva che, secondo l'ordinanza impugnata, l'unico elemento di novità rispetto al compendio indiziario valutato dal giudice della cautela, sarebbe rappresentato dalla c.t.p. in atti. Il tribunale del riesame, tuttavia, avrebbe erroneamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte che esclude che il tribunale del rie-

same sia chiamato a dirimere questioni tecniche che necessitano di un accertamento peritale attesa la mancanza di poteri istruttori, in quanto sarebbe comunque incontrovertibile, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso (il riferimento è a Cass. Pen., sez. 6, n. 53834/2017), che a fronte di una c.t.p. in cui il professionista avrebbe indicato in maniera puntuale i criteri tecnici adottati e gli elementi di fatto che lo hanno determinato a formulare le conclusioni rassegnate, i giudici del riesame non avrebbero dovuto rimanere silenziosi, trincerandosi dietro l'invocata impossibilità di avvalersi di un esperto e omettendo non solo di dar conto delle argomentazioni addotte dal tecnico, ma altresì di effettuare le valutazioni di propria specifica competenza. Segnatamente, si osserva, nel capo a) al punto 18 si contesta al ricorrente lo smaltimento di una quantità imprecisata di rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose cod. CER 19.12.11, prodotti dalla società IVS s.r.l., che si assumono fraudolentemente falsificati con cod. CER 19.12.12 grazie a false certificazioni di laboratorio esterno ed a rapporti di prova redatti da altra società, tutti recanti dati tecnici asseritamente non rappresentativi della reale natura di quanto conferito. Tali rifiuti sarebbero stati ritenuti pericolosi dagli inquirenti sulla base di due analisi effettuate da laboratorio privato, che ne avrebbero certificato la pericolosità con frase di pericolo H7 solo ed esclusivamente in ragione della concentrazione di idrocarburi totali al di sopra del limite di legge (1000 mg/kg), tuttavia, si osserva, come già sostenuto nell'istanza di revoca e nell'atto di appello cautelare, l'art. 6-quater citato, stabilisce che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione delle caratteristiche di pericolo H7 cancerogeno deve essere effettuata con l'individuazione di *marker* cancerogeni sui campioni di rifiuto che presentano un superamento della concentrazione di idrocarburi totali superiori al limite predetto, come già affermato da questa Corte (il riferimento, in ricorso, è a Cass. Pen., sez. 3, n. 10937/2013). Orbene, con riferimento a tale contestazione, i giudici del riesame avrebbero potuto e dovuto valutare il contenuto della c.t.p., valorizzando nozioni giuridiche in rapporto agli elementi di fatto conosciuti o conoscibili e concludere per l'insussistenza del *fumus*. In sostanza, lungi dall'invocare la necessità di un esperto, il tribunale del riesame avrebbe dovuto limitarsi fare buongoverno e dare corretta applicazione alla normativa predetta. Il tutto senza considerare che l'assenza anche grafica di qualsiasi valutazione in ordine a tutti gli ulteriori analitici rilievi effettuati dal c.t.p. imporrebbe comunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza assoluta di motivazione e conseguente violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO



4. Il ricorso è fondato, come del resto già argomentato da questa stessa Sezione con riferimento ad analoghe impugnazioni di legittimità proposte avverso provvedimenti del tribunale del riesame di Palermo nella medesima vicenda (cfr. sentenza n. 22587/2019, ric. D'Angelo; sentenza n. 22588/2019, ric. Bruno), le cui motivazioni ritiene questo Collegio integralmente condivisibili.

5. Ed invero, osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

6. Orbene, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata sia palesemente carente di motivazione in ordine alle censure proposte.

Al riguardo, occorre muovere dalla copiosa istanza di revoca del sequestro preventivo - disposto il 18/12/2017 - avanzata dall'Alaimo (v. all. 3 al ricorso), con la quale si contestava il *fumus commissi delicti* con riguardo a ciascuna delle contestazioni sollevate, a tal fine avvalendosi anche di una ampia consulenza tecnica a data 25/6/2018. Pronunciandosi sulla stessa domanda (peraltro, con motivazione giudicata "oltremodo succinta" ed "estremamente sintetica" dallo stesso Tribunale del riesame), il G.i.p. concludeva in senso difforme, per un verso ritenendo che le deduzioni difensive fossero coperte dal giudicato cautelare di cui all'ordinanza del Riesame del 24/2/2018 (affermazione censurata dal provvedimento qui impugnato, atteso che il ricorso per riesame era stato proposto non dall'Alaimo, ma da altro indagato) e, per altro verso, sostenendo che "alcun elemento di novità viene addotto dalla difesa che non sia stato oggetto di pregressa valutazione dal Tribunale".

Proposto appello avverso questa ordinanza, il Tribunale del riesame si è pronunciato con un rigetto, con il provvedimento qui impugnato; con il quale, tuttavia, il Collegio di merito non ha affrontato le analitiche deduzioni contenute nel gravame, capo per capo, ma si è limitato - dopo un conferente, ma astratto,

richiamo alla giurisprudenza in ordine al delitto di cui all'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006 - a "rimarcare, a titolo meramente esemplificativo", le emergenze investigative relative a tre delle numerose contestazioni mosse, senza alcun riferimento alle altre. Dal che, un'evidente assenza motivazionale. Che emergerebbe, peraltro, anche qualora - con non poca difficoltà - si ipotizzasse che l'ordinanza abbia riconosciuto il *fumus commissi delicti* soltanto con riguardo a quei tre profili di addebito, negandolo implicitamente per gli altri. In questo caso, infatti, non risulterebbero indicate le ragioni a sostegno del perdurare del vincolo sul complessivo ammontare dei beni, in assenza cioè di una proporzionale riduzione, a quel punto invece doverosa.

7. Tanto premesso, l'ordinanza ha quindi evidenziato che "*l'unico elemento di novità sarebbe rappresentato dalla consulenza tecnica di parte*" (peraltro, ampia e relativa a tutte le plurime contestazioni), ma ha poi rinunciato ad esaminarla in ragione del principio per cui, in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale non è tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso ad un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare (Sez. 3, n. 19011 dell'11/2/2015, Citarrella, Rv. 263554: fattispecie in tema di appello cautelare, con riguardo alla quale il Collegio ha affermato il principio di diritto per cui il tribunale del riesame, sia in sede di decisione a seguito di presentazione di istanza di riesame sia in sede di decisione a seguito di presentazione di appello cautelare, in caso di insanabile contrasto, non dirimibile con gli ordinari poteri di valutazione spettanti ad esso giudice in quella fase incidentale caratterizzata dalla necessaria sommarietà della deliberazione, è legittimato a demandare alla fase del merito tutte le questioni di tipo tecnico e contabile non risolvibili in tale fase di "*semiplena cognitio*" tipica dell'incidente cautelare, ove necessitanti dell'apporto di un sapere tecnico - scientifico, estraneo alla cognizione giuridica del giudice del riesame, questioni che presupporrebbero, ove proposte in sede di merito, il ricorso ad un accertamento peritale, trattandosi di mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare»).

8. Ebbene, se per un verso questo principio deve esser mantenuto e qui confermato, risultando del tutto condivisibili gli argomenti che lo sostengono, per altro verso appare innegabile che il Tribunale della cautela sia comunque chiamato ad un'attenta e compiuta verifica degli elementi istruttori offerti dall'indagato, eventualmente diversi ed ulteriori da quelli proposti in sede di

riesame (nel caso di specie, non richiesto dal D'Angelo), e che sugli stessi elementi il Collegio debba pronunciarsi, sia pur con i limiti istruttori appena richiamati (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, Rv. 267993); verifica che, tuttavia, risulta completamente assente nel caso di specie, in termini generali ed anche con riguardo al capo a), n. 18, nel profilo richiamato nel ricorso ai sensi del d.l. n. 208 del 2008.

9. E senza che, peraltro, possa ritenersi idonea a compensare tale carenza argomentativa la considerazione finale di cui all'ordinanza, secondo la quale le conclusioni del consulente della difesa sarebbero comunque *"puntualmente smentite"* dal cospicuo materiale in atti (non meglio precisato) e dalle controdeduzioni svolte dal consulente del pubblico ministero, *"il quale, al fine di riscontrare l'esatta natura dei rifiuti stabilmente smaltiti presso la discarica di Camastra, ha per l'appunto eseguito prelievi anche presso gli stabilimenti dei singoli produttori dei rifiuti, ripetendo il doveroso accertamento tecnico che deve svolgersi prima di autorizzare lo smaltimento degli stessi in una certa discarica"*. Considerazione che risulta invero generica, non specificando a quale dei profili di addebito debba esser riferita.

10. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, sezione riesame, che provvederà a comare i *deficit* argomentativi c.s. individuati.


P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, sezione riesame.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'11 settembre 2019

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giulio Sarno

